Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 giugno 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1600
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 599.
Concessione di un indennizzo a favore di alcune categorie di ex prigionieri di guerra . . . . Pag. 1918

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 600.
Modificazione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato . . . . . . Pag. 1918

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 601.
Indennità ai cassieri delle Amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo . . . Pag. 1919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1948, n. 602.
Modificazione dell'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Pag. 1920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 603.
Sostituzione degli elenchi A e B annessi al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, concernente le imperfezioni ed infermità sull'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito . . . . Pag. 1920

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1948.
Scioglimento della Carovana dei facchini della dogana di Livorno e nomina del liquidatore . . . . Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.
Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e marchi d'impresa che figureranno nel «XXXI Salone internazionale dell'automobile» in Torino . . . . . . Pag. 1930

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1948.
Autorizzazione alle aziende di Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano, ad applicare nuove tariffe . . . . Pag. 1930

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Costituzione del Comitato di gestione della Cassa conguaglio sovraprezzo zucchero 1946-1947 . . . . Pag. 1931

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 1931

Ministero della marina mercantile: Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località del comune di San Benedetto del Tronto . . . Pag. 1931

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Orvieto (Terni) . . . . Pag. 1931

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di archeologia cristiana presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova . . . . Pag. 1931

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di mandato di pagamento . . . . Pag. 1931

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Modificazioni ai decreti Ministeriali 21 gennaio 1948, riguardanti i concorsi a posti di segretario, di alunno d'ordine degli uffici e delle stazioni e a conduttore, riservati ai reduci, e proroga dei termini della presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi stessi, pubblicati nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 65, in data 17 marzo 1948. Pag. 1931

Ministero del tesoro: Graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Genova . . . . Pag. 1932

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 130 del 7 giugno 1948:

DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 1948, n. 604.
Approvazione dell'Accordo per il rilascio di un documento di viaggio a rifugiati, concluso a Londra il 15 ottobre 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 599.

Concessione di un indennizzo a favore di alcune categorie di ex prigionieri di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'Africa Italiana;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Al personale militare e militarizzato reduce da prigionia di guerra o da internamento, al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, è concesso un indennizzo per la durata della prigionia o dell'internamento nella seguente misura mensile:

ufficiali generali ed ammiragli	L.	1100
colonnelli, ten. colonnelli, maggiori, primi capitani e gradi corrispondenti	»	950
capitani, tenenti, sottotenenti e gradi corrispondenti	»	800
marescialli e gradi corrispondenti	»	550
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	»	400
graduati e militari di truppa	»	250

Sono computati come mesi interi le frazioni superiori a quindici giorni.

Art. 2.

L'indennizzo di cui sopra non spetta al personale che abbia ricevuto da parte della potenza detentrice le anticipazioni di assegni fissate dall'art. 23 della Convenzione di Ginevra o da successivi accordi internazionali o che abbia comunque percepito da parte del Governo italiano e dalla stessa potenza detentrice, attraverso certificati di credito o rimesse, le somme accantonate durante la prigionia e derivanti dalle suddette anticipazioni di assegni o da prestazioni di lavoro.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 600.

Modificazione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente articolo n. 38-*bis*:

« Prima dell'inizio di ogni esercizio, ciascun Ministro, di intesa con quello per il tesoro, provvede a ripartire in articoli la somma stanziata sui singoli capitoli, in relazione alla natura delle spese ed all'ordinamento dei servizi.

E' data, tuttavia, facoltà ai Ministri medesimi, d'intesa con quello per il tesoro, di effettuare trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.

Tanto la ripartizione in articoli quanto i cennati trasporti di fondi saranno disposti con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti ».

Art. 2.

La ripartizione di cui al precedente articolo si attua a partire dall'esercizio finanziario 1948-49.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 211. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. **601.**

Indennità ai cassieri delle Amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le indennità a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di danaro e valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri e consegnatari-cassieri e loro sostituti, vice cassieri e vice consegnatari-cassieri e loro sostituti delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure mensili:

tesoriere centrale . . . . . L. 2000

cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato . . . . » 2000

agente contabile dei titoli di debito pubblico . . . . » 2000

tesoriere della Zecca . . . . » 2000

controllore capo della Tesoreria centrale » 2000

controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico . . . . » 1800

controllore capo della Cassa speciale per biglietti a debito dello Stato . . . . » 1800

controllore capo della Zecca . » 2000

cassiere capo, cassieri principali, primi cassieri, cassieri, vice cassieri della Tesoreria centrale e cassieri addetti alla Cassa speciale ed alla Zecca . . . . » 1500

impiegati nominati, con decreti Ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri, consegnatari-cassieri, vice cassieri, vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato escluse quelle con ordinamento autonomo . . . . L. 1500

impiegato con funzioni di sostituto del cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato » 900

impiegato con funzioni di sostituto del tesoriere centrale . . . . » 1000

impiegato con funzioni di sostituto dell'agente contabile dei titoli di debito pubblico » 900

impiegato con funzioni di sostituto del tesoriere della Zecca . . . . » 900

capo della sezione staccata dell'Ispettorato carte e valori presso l'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . » 1000

consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina carte valori . . . » 1000

impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Tesoreria centrale . . » 1000

impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo dell'Agenzia contabile del debito pubblico . . . . » 900

impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Zecca . . . . . » 900

impiegati nominati, con decreti Ministeriali registrati alla Corte dei conti, sostituti dei cassieri o consegnatari-cassieri e dei vice-cassieri o vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo . . . . » 900

impiegati con funzioni di controllori addetti alle casse della Tesoreria centrale nel numero massimo di dodici . . . . » 700

impiegato con funzioni di controllore di cassa presso la Zecca . . . . » 700

personale di controllo e di cassa della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato . » 700

impiegati alla dipendenza del tesoriere centrale nel numero massimo di cinque che hanno effettivo maneggio di danaro . . . . . » 700

impiegati alla dipendenza del tesoriere della Zecca, che hanno effettivo maneggio di valori, nel numero massimo di quattro . . . » 700

impiegati con funzioni di controllori di officina presso la Zecca nel numero massimo di cinque . . . . » 700

impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Cassa dei biglietti dello Stato . . . . » 900

chimico saggiatore della Zecca . . . . » 700

capitecnici della Zecca consegnatari di valori . . . . » 700

impiegati alla dipendenza dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico nel numero massimo di sei . . . . » 700

impiegati alle dipendenze del controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico nel numero massimo di cinque . » 700

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 199. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1948, n. 602.

Modificazione dell'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è modificato come appresso:

« Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun Ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui all'art. 38-*bis* della legge.

Analogamente verrà provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonchè alla distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.

Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso il capitolo corrispondente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 212. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 603.

Sostituzione degli elenchi A e B annessi al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, concernente le imperfezioni ed infermità sull'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, con il quale furono approvati gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare, di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e quelle che motivano l'idoneità al servizio con ridotta attitudine militare, sono specificate dagli annessi elenchi *A* e *B*, firmati dal Ministro per la difesa.

Detti elenchi sostituiscono quelli approvati con regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 192. — FRASCA

ELENCHI A e B
delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare.

AVVERTENZE GENERALI

Per agevolare e rendere più spedito il difficile e delicato incarico affidato agli ufficiali medici, chiamati a dare il loro giudizio sulla scelta rigorosa degli uomini validi al servizio e sulla eliminazione dalle file dell'Esercito di quegli elo-

menti che per le loro condizioni di salute menomate non possono più prestar servizio, sono state riunite in un elenco *A* le imperfezioni e le infermità che apportano inabilità permanente o temporanea al servizio militare incondizionato.

In altro elenco *B* sono state riunite alcune imperfezioni ed infermità di grado lieve, che riducono l'attitudine militare, ma non escludono l'idoneità al servizio militare incondizionato.

Tali elenchi rappresentano un insieme di norme direttive, che debbono servire di guida ai periti medici per ottenere unicità di indirizzo e di criteri, la cui interpretazione ed applicazione pratica saranno facilitate dalla esperienza e dal corredo di cognizioni medico-legali, di cui i periti debbono essere forniti.

L'elenco « A » va applicato integralmente per gli inscritti di leva e per i militari di truppa; non può essere invece, che un termine generico di riferimento per gli ufficiali ed i sottufficiali ed i militari di carriera, dovendo, in tali casi, il giudizio medico-legale essere formulato in relazione all'età, grado e mansioni affidate al soggetto ed in rapporto alle speciali disposizioni che ne regolano lo stato. Negli individui ad arruolamento volontario l'incondizionata idoneità fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che essi, tenuto conto che, di solito, si presentano anticipatamente alla leva, offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio durante la carriera militare.

L'elenco *B*, invece, sarà applicato soltanto agli inscritti di leva ed ai militari di truppa (soldati, caporali, caporal maggiori).

Durante la visita il perito dovrà prendere visione dei documenti sanitari, eventualmente esibiti, che costituiranno soltanto semplici elementi di indagine.

Nei casi in cui è prescritta dal presente elenco la osservazione in ospedale militare, essa può essere svolta anche presso l'infermeria presidiaria, a norma delle disposizioni in vigore.

Nel valutare le imperfezioni e le infermità dei due elenchi *A* e *B* dovrà essere tenuto presente quanto è detto nei seguenti numeri:

1. — L'individuo che presenti una delle imperfezioni contemplate negli articoli 33, 48, 53 e 91 indicati con l'asterisco * e cioè: la mancanza e l'atrofia di un globo oculare, la mancanza totale del padiglione dell'orecchio, la mancanza del naso, la mancanza di una mano o di un piede, potrà essere dichiarato inabile dagli organi di reclutamento senza che egli si presenti personalmente.

2. — Quando l'ufficiale medico debba giudicare malattie o postumi morbosi, che si presumano sanabili in breve tempo, potrà proporre che l'inscritto sia rimandato ad una delle visite suppletive della stessa leva.

3. — Se l'individuo inviato in osservazione presenta una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni, oppure sorga il dubbio di provocazione o di aggravamento volontario, sarà trattenuto in cura presso l'ospedale militare, fino a guarigione o fino alla soluzione del dubbio.

4. — Per l'individuo già dichiarato temporaneamente inabile in sede di osservazione prescritta dall'elenco, ed in cui persista la stessa causa di temporanea inabilità, la osservazione in ospedale o nell'infermeria presidiaria si deve intendere necessaria solo quando, esaurito il periodo della rivedibilità, debba, nei suoi riguardi, essere pronunciato un giudizio definitivo.

5. — Il militare trovato affetto da infermità o lesioni, che per gli inscritti motivano la riforma al termine del periodo della rivedibilità, sarà dichiarato permanentemente inabile quando l'infermità o lesione persista, nonostante le cure ed i periodi di licenza di convalescenza, da concedersi, sempre mediante provvedimento di rassegna, anche presso i reparti di cura.

6. — Quando di un'affezione morbosa riesca dubbia l'origine e non bene evidente l'anamnesi, può essere utile ai direttori di ospedale ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà; ma questi, essendo semplici elementi di indagine, *non costituiranno, di massima, la base di giudizi medico-legali, che dovranno poggiare soltanto su dati scientifici.*

7. — Allorchè un militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia o imperfezione, che fu giudicata, a breve distanza di tempo, dal direttore di un ospedale militare o infermeria presidiaria, spetterà al direttore di sanità della circoscrizione territoriale pronunciarsi in merito (§ 629 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale).

8. — E' in facoltà dell'ufficiale medico di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inscritti o militari, anche nei casi in cui tale provvedimento non sia previsto dal presente elenco, quando la diagnosi sia dubbia o particolarmente difficile.

9. — Anche per gli inscritti residenti all'estero valgono i presenti elenchi *A* e *B*, in sostituzione degli elenchi finora in vigore e che sono abrogati.

Però, per tali inscritti la osservazione sarà sostituita da visita collegiale, compiuta da una Commissione medica di due membri, fra cui il medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorità consolare.

ELENCO A

Imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.

CLASSE I.

IMPERFEZIONI ED INFERMITA' GENERALI
MALATTIE DEI TESSUTI E DEI SISTEMI ANATOMICI

Art. 1.

La deficienza di statura, nei limiti stabiliti dagli articoli 72 e 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito.

Avvertenza. — Il limite della statura rimane di metri uno e cinquanta centimetri come minimo per l'idoneità al servizio militare. Attualmente però l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito dà facoltà al Ministro per la difesa-Esercito di adottare il provvedimento di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati di bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa. Perciò gli ufficiali medici dovranno esercitare uno speciale controllo sulla esattezza della misura ogni qualvolta questa non sia superiore a metri 1,54.

La misurazione della statura si esegue con apposito istrumento detto *antropometro.* L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo e lo si invita a riunire i talloni e a mantenersi in posizione militare a capo eretto e con l'occipite, la parte dorsale della colonna vertebrale e i calcagni in contatto col montante verticale; verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursore orizzontale finchè esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla graduazione. Nei casi dubbi è necessario procedere alla misurazione in posizione orizzontale e supina del soggetto, facendolo distendere o sull'apparecchio di misura, disposto orizzontalmente, o sul pavimento, o su un piano qualsiasi, e misurando col nastro metrico la distanza fra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. E' bene ricordare che la misura della statura, presa in posizione orizzontale, eccede normalmente di circa un centimetro quella della statura presa in posizione verticale. Per questa ragione dalla misura della statura, determinata in posizione supina, deve sottrarsi per lo meno un centimetro.

Art. 2.

La debolezza di costituzione grave.

La debolezza di costituzione meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per sè stesso una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico-funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto è poco adatto a sopportare le fatiche ed i disagi del servizio militare.

I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sotto-claveari, la sua scarsa perimetria, la sua limitata espansibilità; le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza della diafisi, la micropoliadenopatia, ecc.

Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità.

Nei casi meno evidenti il giudizio potrà essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo e il suo tipo bio-morfologico. Ed all'uopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico, che deve essere valutata non solo in cifra assoluta, ma anche in rapporto con la statura ed il peso e che, in ogni modo, può costituire di per sè sola causa di inabilità al servizio quando sia al disotto del limite minimo di centimetri 80, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione.

Il perimetro toracico deve, pertanto, raggiungere gli 80 centimetri e saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i 78 centimetri e non raggiunga gli 80.

Per le varie stature il perito si atterrà alle norme dettate dalla tabella che segue:

Statura	m. +1,54 - 1,60	m. 1,60 1,65	m. 1,65 - 1,70	m. 1,70 - 1,75	m. 1,75 1,80	m. 1,80 in su
Peso corporeo minimo in Kg	51-53	53-57	57-61	61-65	65-69	70
Perimetro toracico — Per l'idoneità	81	82	83	84	85	86
Perimetro toracico — Per la riforma	78	79	80	81	82	83
Perimetro toracico — Per la rivedibilità	+ 78-81	+ 79-82	+ 80-83	+ 81-84	+ 82-85	+ 83-8

NB. — Il fattore peso deve essere valutato in cifra assoluta solamente quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo.

Avvertenza. — Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace facendolo scorrere sulle areole mammillari, di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione, mentre i suoi capi si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

L'esaminando dovrà stare diritto in piedi, col capo eretto, con le braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole; dovrà respirare senza sforzo. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori.

In tal modo il perito potrà contemporaneamente rendersi conto della ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori.

Il presente articolo va logicamente applicato soltanto agli inscritti di leva ed alle reclute al loro giungere ai distretti ed ai corpi, giacchè si deve ammettere che in militari già incorporati, una eventuale apparenza di debole costituzione, specie sotto forma di deficienza del perimetro toracico, la quale si manifesti durante la prestazione del servizio, sia da interpretare come un fatto nuovo contingente ed espressione di cause morbose debilitanti, che vanno identificate nella loro natura e sulle quali, pertanto, dovrà essere basato il giudizio medico-legale.

NB. — Le suddette norme potranno essere modificate con semplice determinazione Ministeriale.

Art. 3.

Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Il deperimento organico va valutato come entità a sè e nei suoi gradi solo nei casi nei quali non sia accertabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi, invece, è la causa morbosa stessa, sia per la sua natura, che per la sua gravità, che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.

Art. 4.

L'obesità di grado elevato che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, specialmente quando sia associata a statura bassa.

L'obesità di grado minore, quando sia accompagnata da disturbi cardio-circolatori o respiratori, previa osservazione in ospedale militare.

Art. 5.

Il diabete mellito e le alterazioni del ricambio organico gravi, previa osservazione in ospedale militare.

Le glicosurie anche a carattere transitorio e le altre forme meno gravi di alterazioni del ricambio, previa osservazione in ospedale militare.

Art. 6.

Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuro-endocrino (morbo di Flaiani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo-genitale di Frölich, acromegalia, diabete insipido, mixedema, sclerodermia diffusa, infantilismo, ecc.); previa osservazione in ospedale militare.

Art. 7.

La malaria cronica con evidente epato-splenomegalia, oppure con manifesta compromissione dello stato generale e della crasi sanguigna, previa osservazione in ospedale militare e, quando occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 8.

La sifilide, con manifestazioni in atto o sierologicamente accertata in sede di osservazione in ospedale militare.

Art. 9.

Le intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.), con manifestazioni accertate mediante osservazione in ospedale militare.

Art. 10.

Le forme manifeste da carenza (avitaminosi), quali lo scorbuto, la pellagra, ecc., accertate con osservazione in ospedale militare.

Art. 11.

La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare evolutiva o spenta, accertata o sospetta, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 12.

La lebbra, accertata con osservazione in ospedale militare.

L'actinomicosi, la leismaniosi, la sporotricosi, la echinococcosi, l'amebiasi, ecc., pure accertate in ospedale militare.

Art. 13.

Le emopatie sistematiche (leucemia, granulomi, ecc.) *o gravi* (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche, anemia aplastica primitiva, ecc.), accertate con osservazione in ospedale militare.

Quelle non sistematiche, non gravi e modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Le emopatie debbono essere sempre diagnosticate mediante esame del sangue (conta dei globuli, emometria, esame istologico e parassitario, formula leucocitaria) ed eventualmente anche con gli altri esami che si reputino necessari (esami delle feci per l'anchilostoma, il botriocefalo, ecc.).

Art. 14.

I tumori di natura maligna; quelli di natura benigna, che, per numero, volume o sede, costituiscano una evidente deformità od un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo o alla libertà dei movimenti: nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Gli angiomi e le teleangectasie del volto estesi e deturpanti.

Avvertenza. — Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore.

Art. 15.

Le dermatosi croniche, estese o deturpanti, oppure, *se limitate in estensione, parassitario-contagiose* accertate con osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Avvertenza. — Dovranno essere indicate la specie, la sede e la estensione della dermatosi.

Art. 16.

Le ulceri croniche, le fistole, ed i seni fistolosi, previa osservazione in ospedale militare.

Art. 17.

Le cicatrici, quando per sede, estensione o aderenze con tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti.

Art. 18.

Le rotture di muscoli e di tendini, le ernie muscolari, le miositi ossificanti, le contratture muscolari, le lussazioni permanenti dei tendini, le retrazioni, le aderenze tendinee ed aponevrotiche, quando disturbino la funzione di un arto.

Nei casi dubbi l'accertamento dovrà essere praticato con osservazione in ospedale militare.

Art. 19.

Le tenosinoviti e le borsiti croniche, quando producano importanti disturbi funzionali, oppure, per la loro natura, non siano suscettibili di utili modificazioni.

In entrambi i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 20.

Le malattie croniche delle ossa o delle articolazioni principali. Nei casi giudicati emendabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.

Art. 21.

Le deformazioni dello scheletro dovute a rachitismo o ad altre cause, (deviazione della colonna vertebrale, vizi di conformazione del torace, notevole incurvamento delle tibie, ecc.) con menomazione funzionale della parte o degli organi interni.

Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.

Art. 22.

Le deformità ossee ed articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, pseudoartrosi, iperostosi, ecc.) a grado tale da disturbare la funzione di una importante parte del corpo.

Nei casi giudicati modificabili dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.

Art. 23.

Le lussazioni permanenti, antiche e mal ridotte o facilmente recidivanti, a carico di qualcuna delle articolazioni principali o di qualsiasi articolazione importante per la sua specifica funzione.

L'anchilosi, la rigidità articolare, i corpi mobili articolari, quando ostacolino la funzione di un'articolazione principale od importante per le esigenze del servizio militare.

Art. 24.

Le malattie organiche del sistema nervoso centrale o periferico ed i loro esiti bene manifesti (paralisi, paresi, distrofie muscolari, contratture, ecc.).

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 25.

Le sindromi nervose a significato fisio-patologico ancora incerto, quali la miotonia congenita di Thomsen, la distrofia muscolare progressiva, il morbo di Wilson, ecc., accertate con osservazione in ospedale militare.

Art. 26.

La dislalia e la disartria gravi, dopo osservazione in ospedale militare.

NB. — Vedi art. 5, elenco *B*.

Per l'afasia, la cecità verbale, la sordità verbale, l'agrafia, ecc., vedi art. 24.

Art. 27.

La cerebropatie congenite od acquisite gravi e legalmente comprovate (cretinismo, idiotismo, imbecillità intellettuale, infantilismo psichico, mongoloidismo, ottusità o insufficienza mentale).

Le forme meno gravi e le anomalie del carattere e della condotta, quando nel soggetto resti dimostrata o se ne possa fondatamente presumere la inadattabilità alla vita collettiva.

Avvertenza. — Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici, potranno essere giudicate dagli organi di leva.

Le forme gravi non legalmente comprovate, le altre meno gravi e quelle con manifestazioni d'immoralità costituzionale e con anomalie del carattere e della condotta saranno invece giudicate, con osservazione in ospedale militare, mediante l'esame clinico, convalidato da documenti legali; e, nei militari, dai rapporti informativi del Comandante del reparto, nonchè da appropriati rilievi psicologici che dovranno essere stati compiuti dall'ufficiale medico del Corpo.

A tale uopo saranno tenuti in debito conto i documenti sanitari rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti o notorii per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni, anormali e deficienti) ed i certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalità minorile precoce ed abituale.

Art. 28.

La nevrastenia costituzionale e l'isterismo con evidente anomalia del carattere, dopo osservazione in ospedale militare.

Le forme acquisite di nevrastenia, le forme meno gravi di isterismo, nonchè le altre forme di nevrosi, comprese quelle del vago e del simpatico, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, con osservazione in ospedale militare.

Art. 29.

L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di accessi o di episodi comiziali, motori, sensoriali, psichici, ecc. o del carattere epilettico, mediante l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici e dai rapporti informativi.

Avvertenze: 1. — Il periodo di osservazione ospedaliera non dovrà, di massima, superare i 15 giorni.

2. — Gli ufficiali medici dei Corpi che abbiano constatato un attacco epilettico invieranno la proposta di rassegna contenente la particolareggiata relazione del caso, al direttore dell'Ospedale militare, che deciderà se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto.

3. — Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sarà proposto per l'aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanità per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, e perchè si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.

Art. 30.

Le malattie mentali e le sindromi psicosiche. Le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti, rigorosamente accertati con osservazione in ospedale militare e quando siano espressione di vero e stabile turbamento dell'ordine mentale.

Se apparentemente guarite, le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato già internato in un manicomio, in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, *a scopo di cura e non per semplice osservazione.*

CLASSE II.

IMPERFEZIONI E MALATTIE DELLE SINGOLE REGIONI

Art. 31.

L'alopecia rappresentata dalla perdita permanente dei capelli, deturpante o completa o quasi.

Art. 32.

I vizi di conformazione del cranio a grado tale da costituire deformità o da menomare la prestanza militare.

La mancanza parziale di un osso del cranio a tutto spessore.

Art. 33*.

La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare.

Art. 34.

Le imperfezioni o gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che — corretto l'eventuale vizio di refrazione - riducano l'acutezza visiva al grado sotto indicato:

a) meno di 3/10 della normale in ambo gli occhi;
b) meno di 1/10 della normale in un occhio.

	Idoneità	Ridotta Attitudine militare	Riforma
Visus	5/10 in 00 oppure 7/10 in 0 ed 1/10 nell'altro 0	da 4/10 a 3/10 in 00 ovvero tra 6/10 e 3/10 in 0 e tra 4/10 e 1/10 nell'altro 0	— 3/10 in 00 ovvero — 1/10 in 0

Avvertenza. — La riduzione dell'acutezza visiva sarà causa di ridotta attitudine militare quando sia da 4/10 a 3/10 in ciascun occhio ovvero compresa tra 6/10 e 3/10 in un occhio o tra 4/10 e 1/10 nell'altro occhio.

Vedi art. 2, elenco *B*.

Il *visus* deve essere determinato a cinque metri con scale ottotipiche decimali internazionali.

Le decisioni saranno prese dopo osservazione in ospedale militare, tranne il caso in cui le lesioni (alterazioni corneali estese, dense, centrali, cataratte e simili), per la loro materiale evidenza, possano essere facilmente e sicuramente diagnosticate dal perito sanitario.

Art. 35.

Le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, del vitreo, della retina e del nervo ottico, accertate con osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 36.

La miopia, che superi di una qualsiasi frazione le sette diottrie in ciascun occhio, o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni ad alterazioni estese o progressive della coroide e della retina che riducano l'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 34.

Avvertenza. — La determinazione sarà fatta col metodo schiascopico, dopo paralisi dell'accomodazione, con osservazione in ospedale militare.

NB. — Vedi anche l'art. 1, elenco *B*.

Per l'astigmatismo miopico vedasi l'art. 37.

Art. 37.

Gli altri vizi di refrazione (ipermetropia, astigmatismo miopico, ipermetropico, misto), in cui, dopo la più utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato dall'art. 34, accertati con osservazione in ospedale militare.

Art. 38.

Le forme di anisometropia, in cui, dopo la più utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 34. La constatazione dovrà farsi con osservazione in ospedale militare.

Avvertenza. — Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente che richiede il suo stato particolare di refrazione. Nella pratica però questa correzione non sempre soddisfa. E' quindi di solito preferibile dare ai due occhi la lente che convenga all'occhio meno difettoso e che procuri al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhiale deve servire (per la visione da vicino o da lontano).

Art. 39.

I disturbi motori di carattere permanente di uno o di ambo gli occhi, quando generino diplopia o che, impedendo la visione binoculare, riducano la funzione visiva a visione monoculare nei limiti fissati dall'art. 34, accertati con osservazione in ospedale militare.

Art. 40.

L'emeralopia essenziale, dopo osservazione in ospedale militare.

La riduzione grave del campo visivo determinata da lesioni oculari progressive o da malattie del sistema nervoso, dopo osservazione in ospedale militare.

NB. — Le emeralopie sintomatiche restano assorbite — per la malattia fondamentale retinica o coroidale che le provoca — nell'art. 35 o, nel caso di quelle dipendenti da avitaminosi, nell'art. 10.

Art. 41.

La blefaroptosi congenita, anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi con osservazione in ospedale militare.

Art. 42.

Il lagoftalmo (permanente divaricazione delle palpebre), a grado tale da lasciare scoperta metà della cornea a visione diretta all'innanzi.

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore).

L'ectropion (rovesciamento di una palpebra all'infuori).

L'entropion (ripiegamento di una palpebra all'indentro).

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa alla maggior parte delle ciglia.

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre tra loro).

Il simblefaro (aderenza delle palpebre con il bulbo oculare).

Tutte queste imperfezioni o malattie quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre deformità ovvero da riuscire di grave impedimento alla funzione visiva ovvero da limitare i movimenti del globo oculare o da cagionare permanenti irritazioni oculari.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 43.

La blefarite ulcerativa, con osservazione in ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità ovvero quando abbia prodotto la perdita irreparabile di gran parte delle ciglia (madarosi).

Art. 44.

La dacriocistite cronica.

Le malattie croniche delle ghiandole lacrimali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

NB. — Per l'epifora vedi art. 4, elenco *B.*

Art. 45.

La congiuntivite granulosa (*tracoma*) in fase attiva, dopo osservazione in ospedale militare.

Il catarro primaverile, la congiuntivite tubercolare, la congiuntivite del Parinaud, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, accertati con osservazione in ospedale militare.

NB. — La congiuntivite tracomatosa clinicamente spenta, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui all'articolo 42, non è motivo di inabilità, ma di ridotta attitudine militare (vedi art. 3, elenco *B*).

Art. 46.

L'afachia, anche unilaterale, accertata con osservazione in ospedale militare.

Art. 47.

L'esoftalmo, anche monoculare, causato da produzioni neoplastiche o infiammatorie croniche dell'orbita, o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante), dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 48*.

La mancanza totale del padiglione di un orecchio.

Art. 49.

La deformità grave e deturpante del padiglione di un orecchio.

Art. 50.

L'otite media purulenta cronica, anche se unilaterale, da qualsiasi causa sostenuta; gli esiti di antroatticotomia (operazione radicale).

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 51.

Le affezioni organiche e funzionali del labirinto (osseo e membranoso) ed i loro esiti.

In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 52.

L'ipoacusia bilaterale sostenuta da causa inamovibile e di grado tale che la voce ordinaria di conversazione sia percepita a meno di tre metri.

La sordità assoluta unilaterale accompagnata da ipoacusia dell'altro lato di grado tale che la percezione della voce ordinaria di conversazione avvenga a meno di cinque metri.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

N.B. — Vedi art. 7, elenco *B.*

Art. 53*.

La mancanza totale del naso.

Art. 54.

Le alterazioni congenite ed acquisite del naso esterno e delle fosse nasali, che producano evidente deformità della fisionomia ed inducano notevoli disturbi funzionali a carattere permanente, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 55.

L'ozena accertata con osservazione in ospedale militare.

Art. 56.

Le affezioni neoplastiche o suppurative dei seni: (frontale, etmoidale, sfenoidale, mascellare); *le affezioni catarrali croniche con ispessimento della mucosa,* dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 57.

Le imperfezioni e gli esiti permanenti delle malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orifizio orale, labbro leporino, aderenze delle guance con le gengive, ecc.) al punto da produrre evidente deformità della fisionomia o notevole alterazione funzionale.

Art. 58.

La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini.

La mancanza o la carie estesa del maggior numero di denti con evidente insufficienza della masticazione.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

NB. — Il perito indicherà sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati (vedi art. 8, elenco *B*).

Art. 59.

I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni traumatiche del palato osseo o molle, con perdita di sostanza e con grave alterazione funzionale. I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni traumatiche delle ossa mascellari con permanente compromissione della funzione.

Art. 60.

Le affezioni gravi o croniche del palato osseo o molle e dei mascellari, dopo osservazione in ospedale militare; se giudicate suscettibili di utili modificazioni, oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 61.

Le affezioni della lingua ed i loro esiti quando inducano evidenti disturbi funzionali.

Art. 62.

La sordomutolezza, il sordomutismo ed il mutismo, accertati con osservazione in ospedale militare.

Nei casi in cui dette forme siano legalmente comprovate, il giudizio potrà pronunciarsi anche senza l'invio dell'inscritto in osservazione presso l'ospedale militare.

Art. 63.

Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari, accertate in ospedale militare; se giudicate suscettibili di guarigione, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 64.

Le affezioni croniche delle tonsille palatine con episodi acuti recidivanti e che diano luogo a sofferenza renale o cardiaca od a manifestazioni articolari, dopo osservazione in ospedale militare.

Le ipertrofie croniche tonsillari con disturbi della deglutizione o della respirazione o della fonazione, dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 65.

L'adenoidismo manifesto, sopratutto per ipertrofia considerevole della tonsilla faringea (vegetazione adenoidi), quando si accompagni a disturbi della respirazione o ad affezioni croniche dell'orecchio medio, previa osservazione in ospedale militare; se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 66.

Le malattie croniche gravi della faringe e dell'esofago ed i loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

I vizi di conformazione ed i disturbi di canalizzazione della faringe e dell'esofago tali da ostacolare la deglutizione o la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 67.

Le affezioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea, dopo osservazione in ospedale militare.

Se ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 68.

Il gozzo, anche se non voluminoso.

Art. 69.

L'aumento di volume permanente della tiroide (gola grossa) con disturbi circolatori e respiratori, dopo osservazione in ospedale militare.

Se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 70.

La gobba, anche se non voluminosa.

Art. 71.

Le malattie croniche e gli esiti insanabili di affezioni acute dei polmoni, dei bronchi e delle pleure, dopo osservazione in ospedale militare; se ritenute modificabili, trascorso il periodo della rivedibilità.

NB. — La valutazione medico-legale va effettuata sempre con l'esame clinico e con quello radiologico presso i reparti accertamento t.b.c degli ospedali militari.

Per le forme tubercolari vedi art. 11.

Art. 72.

Le affezioni del mediastino di qualsiasi natura ed i loro esiti che ostacolino la respirazione, la circolazione o la deglutizione o che producano disturbi d'innervazione.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 73.

I vizi valvolari organici del cuore.

Le malattie dell'endocardio, del miocardio e del pericardio.

L'angina pectoris.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 74.

I disturbi funzionali del cuore, purchè gravi e permanenti, dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuti modificabili, trascorso il periodo della rivedibilità.

N.B. — Vedi art. 9, elenco *B*.

Art. 75.

Le malattie delle arterie, quando siano causa di permanenti disturbi funzionali o trofici a carico di organi importanti.

Gli aneurismi di qualsiasi grado e specie.

In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 76.

Le varici degli arti inferiori, quando siano estese e voluminose oppure siano complicate da edemi e da ulcerazioni.

Gli esiti di flebiti o di linfangioiti, caratterizzati da edema o da disturbi trofici in atto o che ostacolino la funzione dell'arto, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

NB. — Vedi art. 10, elenco *B*.

Art. 77.

La trasposizione di uno o più visceri toraco-addominali, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 78.

I vizi di conformazione, le malattie croniche degli organi addominali ed i loro esiti che, per natura, grado e sede, diano luogo ad evidenti disturbi funzionali.

Le ulceri peptiche gastro-duodenali accertate radiologicamente, anche se non accompagnate da decadimento dello stato generale.

Gli esiti di peritoniti e le ptosi viscerali, quando inducano notevoli disturbi funzionali.

Le suddette infermità sempre dopo osservazione in ospedale militare; quelle ritenute suscettibili di utili modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

NB. — Per le forme tubercolari vedi art. 11.

Art. 79.

Le emorroidi croniche, voluminose e molteplici o complicate da prolasso della mucosa rettale o da ulcerazioni, o che, per le frequenti emorragie, abbiano determinato fenomeni di grave anemia, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 80.

I vizi di conformazione, le malattie croniche della porzione anale del retto e dell'orificio anale ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 81.

Le ernie viscerali di ogni specie e grado, anche se unilaterali; nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

NB. — Per quelle allo stato di punta, vedi art. 10, elenco *B*.

Art. 82.

Il foro ombelicale pervio per vizio congenito.

Art. 83.

La mancanza o il vizio di conformazione di un rene.

Le malattie croniche e gli esiti ritenuti non utilmente modificabili di affezioni acute del rene.

In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo di rivedibilità.

Art. 84.

I vizi di conformazione, le malattie croniche dell'uretere e della vescica ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 85.

La perdita totale o parziale del pene.

Art. 86.

I restringimenti uretrali organici, di grado notevole.

Le fistole uretrali di qualsiasi grado e sede.

L'epispadia.

L'ipospadia, solamente quando lo sbocco uretrale si trovi nel solco balano-prepuziale o più indietro.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 87.

La mancanza, la ritenzione o l'atrofia grave del testicolo, anche se unilaterale.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 88.

Le malattie e gli esiti di lesioni dello scroto, dei testicoli, delle vie seminali e della prostata evidentemente gravi e croniche, dopo osservazione in ospedale militare, e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

NB. — Per le forme tubercolari, vedi art. 11.

Art. 89.

L'idrocele comunicante, ben manifesto.

L'idrocele cistico della vaginale del testicolo.

NB. — Per l'idrocele cistico del cordone spermatico, vedi art. 11, elenco *B*.

Art. 90.

L'enuresi, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 91*

La mancanza di una mano o di un piede.

Art. 92.

La perdita della funzione di una mano o di un piede, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 93.

La mancanza totale o la perdita completa della funzione:

a) di un pollice;
b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;
c) delle ultime tre dita di una mano;
d) di due dita e di un metacarpale di una mano;
e) di due indici;
f) di tre dita fra le due mani;

g) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;

h) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani;

i) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano;

l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici;

m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice;

n) della falange ungueale di sette dita tra le due mani, esclusa quella dei due pollici.

Avvertenza. — Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare.

NB. — Vedere art. 12, elenco *B*.

Art. 94.

La mancanza totale o la perdita completa della funzione:

a) di tre dita di un piede;

b) di due alluci;

c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi;

d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;

e) della falange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi ungueali fra i due piedi.

Avvertenza. — Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare.

N.B. — Vedere art. 12, elenco *B*.

Art. 95.

Il sudore fetido dei piedi abituale, copioso o macerante, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 96.

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno tre cm., dopo osservazione in ospedale militare.

NB. — Vedere art. 14, elenco *B*.

Art. 97.

La notevole convergenza delle ginocchia.

Il vizioso atteggiamento dei piedi (equino, varo, valgo, talo).

Le dita soprannumerarie dei piedi, solo quando producano manifesto impedimento all'uso della calzatura militare.

NB. — Vedere art. 13, elenco *B*.

Art. 98.

Le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo elenco, ma che rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza. — L'individuo affetto da diverse infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato, in seguito ad osservazione, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare.

N.B. — Vedere art. 17, elenco *B*.

Visto, *il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

ELENCO B

Indicante le condizioni fisiche di ridotta attitudine militare.

AVVERTENZE ALL'ELENCO

a) Gli inscritti di leva, anche se si trovino nelle condizioni fisiche di ridotta attitudine militare specificate nel presente elenco, devono essere considerati idonei al servizio militare incondizionato e come tali sono tenuti a compiere il servizio militare in base alle disposizioni in materia. Essi, però, saranno avviati alle armi in base a disposizioni ministeriali emanate di volta in volta. I militari alle armi, che venissero a trovarsi nelle predette condizioni fisiche, potranno essere ricollocati in congedo con determinazione ministeriale.

b) Gli organi di leva potranno pronunciarsi sulla riduzione della attitudine militare di un inscritto, in base all'elenco *B*, soltanto in seguito ad analoga determinazione dell'autorità sanitaria militare competente.

c) Quando un inscritto, sottoposto ad osservazione, sia confermato idoneo al servizio militare incondizionato, nella relativa relazione medica il direttore di ospedale o infermeria presidiaria dovrà specificare se l'inscritto si trovi nella condizione di ridotta attitudine militare prevista da uno degli articoli del presente elenco.

d) Il giudizio di ridotta attitudine militare in base all'elenco *B* è devoluto ai direttori degli ospedali militari o infermerie presidiarie, in sede di osservazione, e, in caso di appello, ai direttori di sanità.

In merito potrà pronunciarsi anche il collegio medico legale del Ministero.

Tale giudizio, anche per i militari, non comporta la compilazione degli atti di rassegna.

e) Nessun'altra autorità ha facoltà di adottare il predetto provvedimento in base all'elenco *B*.

f) Quando presso i corpi il dirigente del servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà proporlo per l'invio in osservazione all'ospedale militare o infermeria presidiaria, affinchè il direttore dello stabilimento sanitario emetta il giudizio di competenza.

Il dirigente del servizio sanitario può proporre in base al presente elenco un nuovo invio in osservazione di un militare già giudicato idoneo in sede di osservazione per la stessa infermità o lesione. In tal caso il giudizio è devoluto al direttore di sanità, al quale dovrà essere trasmessa la dichiarazione prescritta indicante anche i motivi che inducono alla nuova proposta (vedi avvertenze generali n. 7).

g) Un nuovo invio in osservazione deve aver luogo anche quando, per cure praticate, siano venute a modificarsi le condizioni fisiche di militari precedentemente giudicati di ridotta attitudine militare. Il giudizio rimane di competenza del direttore dell'ospedale o infermeria presidiaria.

ELENCO B

Imperfezioni ed infermità che riducono l'attitudine militare.

Art. 1.

La miopia bilaterale che superi le cinque diottrie in ciascun occhio e non superi le sette.

NB. — Vedere art. 37 dell'elenco *A*.

Art. 2.

Le imperfezioni e gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva da 4/10 a 3/10 in ciascun occhio, oppure fra i 6/10 ed i 3/10 in un occhio e fra i 4/10 ed 1/10 nell'altro.

NB. — Vedansi le avvertenze dell'articolo 34.

Art. 3.

La congiuntivite tracomatosa clinicamente spenta.

Le congiuntiviti manifestamente croniche non considerate nell'elenco *A*.

Art. 4.

L'epifora.

Art. 5.

Le forme di dislalia e disartria, quando esse non raggiungano il grado per la riforma.

Art. 6.

Le otiti medie catarrali croniche; gli esiti di mastoidectomia, anche se unilaterali.

Art. 7.

L'ipocusia bilaterale, in cui la voce ordinaria di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a cinque metri, ma non inferiore a metri 3.

La sordità assoluta unilaterale con udito normale dall'altro lato ovvero ridotto alla percezione della voce di conversazione a distanza non inferiore a metri 5.

Art. 8.

La mancanza o la carie estesa dei denti a grado tale da disturbare il meccanismo della masticazione senza raggiungere i limiti per la riforma.

Avvertenza. — Devesi ritenere sufficiente per la masticazione la presenza di due coppie di molari o premolari contrapposte, in buono stato di funzione.

Art. 9.

I disturbi funzionali del cuore, comprese le nevrosi cardiache, che non raggiungano il grado contemplato dall'elenco *A*.

Art. 10.

Le varici e gli esiti manifesti di flebiti degli arti.

Art. 11.

Il varicocele voluminoso.

L'idrocele cistico del cordone spermatico.

Art. 12.

La mancanza totale di uno o più dita delle mani o dei piedi, che non sia causa di inabilità assoluta. *La mancanza parziale di più dita fra le due mani o fra i due piedi,* non contemplate nell'elenco *A,* tale da disturbare il maneggio delle armi o da ostacolare la marcia.

Art. 13.

Il piede piatto bilaterale, quello unilaterale di notevole grado e quelle altre deformità dei piedi non comprese nell'elenco *A,* le quali riescano d'impedimento alla marcia.

Art. 14.

L'accorciamento di un arto inferiore da 1 a meno di 3 centimetri.

Art. 15.

L'obesità, che non raggiunga gli estremi contemplati dall'art. 4 dell'elenco *A*.

Art. 16.

Le ernie viscerali allo stato di punta.

Art. 17.

Le malattie, imperfezioni e deformità non specificate in questo elenco, che riducano palesemente l'attitudine militare, a giudizio delle Autorità sanitarie indicate nelle Avvertenze all'elenco *B,* lettera *d*).

Visto, *il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1948.

Scioglimento della Carovana dei facchini della dogana di Livorno e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 dicembre 1864, n. 2046, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista l'attuale situazione della Carovana facchini doganali di Livorno, in rapporto alle esigenze del servizio e alle particolari condizioni di detta dogana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La Carovana dei facchini della dogana di Livorno è sciolta e posta in liquidazione.

Decadono dalle rispettive cariche il console ed i graduati della Carovana stessa.

Art. 2.

Al servizio di facchinaggio della disciolta Carovana si provvederà ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 19 marzo 1934, concernente il passaggio del personale e dei servizi delle Carovane di facchini doganali alle Compagnie portuali, e con l'osservanza delle norme che saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.

Tuttavia non potranno far passaggio nei lavoratori permanenti del porto i facchini doganali che, all'atto del trasferimento dei servizi e del personale alle Compagnie portuali, non siano riconosciuti fisicamente idonei alla visita medica fiscale.

Art. 3.

Per la liquidazione di cui al precedente art. 1 del presente decreto è nominato il sig. Roselli Alberto, ricevitore capo della dogana di Livorno, con l'incarico di provvedere:

1) alla liquidazione dell'attivo della disciolta Carovana;

2) alla formazione del progetto di riparto fra i vari creditori, tenendo conto delle eventuali ragioni di privilegio.

Art. 4.

A cura del liquidatore, il progetto di riparto resterà depositato presso la locale Intendenza di finanza per quindici giorni, previo avviso da pubblicarsi nell'albo di detta Intendenza e da comunicarsi a tutti i creditori, ammessi, con privilegio o senza, e agli altri interessati, che abbiano affacciato ragioni di credito, pur essendo stati esclusi dal riparto.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, e sotto pena di decadenza, gli interessati dovranno depositare, presso la stessa Intendenza, le loro opposizioni ed osservazioni al progetto di riparto suddetto.

L'Intendenza a sua volta decorso il termine del deposito rimetterà il riparto stesso, con le relative osservazioni, al Ministero delle finanze, che deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1948

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e marchi d'impresa che figureranno nel « XXXI Salone internazionale dell'automobile » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 11 maggio 1948, con la quale il presidente del Comitato organizzatore del « XXXI Salone internazionale dell'automobile » chiede la protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella organizzazione del « XXXI Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo in Torino dal 15 al 26 settembre 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella organizzazione del « XXXI Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo in Torino dal 15 al 26 settembre 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 25 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2629)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1948.

Autorizzazione alle aziende di Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano, ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1946, che autorizza i Magazzini generali della provincia di Milano ad aumentare le tariffe praticate nel 1927 fino ad un massimo di 15 volte, per quanto si riferisce alle tariffe di magazzinaggio, e fino ad un massimo di 20 volte, per quanto si riferisce alle tariffe di facchinaggio;

Vista la richiesta di adeguamento delle tariffe come sopra praticate, presentata dalle aziende in questione in data 30 agosto 1947;

Vista la nota n. 11427 in data 12 giugno 1947, da cui risulta che, su proposta della locale Camera di commercio, industria e agricoltura, il Comitato prezzi per la provincia di Milano ha espresso parere favorevole circa l'autorizzazione degli aumenti come sopra richiesti, peraltro contenendoli nella misura di 1 a 28 volte le tariffe praticate nel 1927 per quanto si riferisce alle tariffe di magazzinaggio e concedendo la maggiorazione di 1 a 35 solo per le tariffe di facchinaggio, salvo le facilitazioni che potrà concedere ciascun magazzino caso per caso per determinati affari;

Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale prezzi circa la decorrenza degli aumenti richiesti:

Decreta:

Art. 1.

Le aziende di Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano e cioè le seguenti:

1) Società stagionatura seta di Milano;

2) Società magazzini generali di Lombardia, con sede in Milano;

3) Società magazzini generali milanesi di Milano;

4) Società magazzini generali doganali, con sede in Milano;

5) Società magazzini generali di Lodi;

6) Società deposito cereali, di Lodi;

sono autorizzate ad aumentare, con decorrenza dal 1° gennaio 1948, da 1 a 28 volte per quanto si riferisce alle operazioni di magazzinaggio e da 1 a 35 volte per quanto si riferisce alle operazioni di facchinaggio, le tariffe dalle dette aziende legalmente praticate nel 1927 e risultanti dalla pubblicazione a suo tempo effettuata nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano, n. 75 del 16 marzo 1929, salvo, la applicazione delle facilitazioni che ciascun Magazzino potrà accordare caso per caso per determinati affari.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Costituzione del Comitato di gestione della Cassa conguaglio sovraprezzo zucchero 1946-1947

Con decreto in data 17 aprile 1948, emanato dall'Alto Commissario per l'alimentazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, in esecuzione al disposto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, è stato costituito, con effetto dal 20 febbraio 1948, il Comitato di gestione della Cassa conguaglio sovraprezzo zucchero 1946-1947, di cui alla disposizione dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 18 febbraio 1947, numero 4.

Il Comitato ha sede presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 29 maggio 1948

L'Alto Commissario: RONCHI

(2632)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina), di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2401)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località del comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 maggio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 486 sita in località San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale n. 247, riportato in catasto al foglio n. 43 del comune di San Benedetto del Tronto.

(2633)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Orvieto (Terni)

La zona di Orvieto (Terni), dell'estensione di ettari 740, delimitata dai confini sottoindicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord: fosso della capretta e mulattiera che dal predetto fosso conduce alla Castellana Alta;

ad est: strada statale n. 79-*bis* (strada Orvieto-Marsciano-Perugia) tagliando fuori l'abitato della Colonnetta;

a sud: strada statale suddetta, San Giorgio, mulattiera che conduce al rio Carcaione;

ad ovest: fosso di Pagliano.

(2437)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di archeologia cristiana presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di archeologia cristiana, cui la Falcoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2635)

MINISTERO DEL TESORO

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

A favore di Olivetti Giuseppe di Frascati, è stata chiesta la pubblicazione, ai termini dell'art. 470 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dell'avviso di smarrimento del mandato di pagamento n. 1415 di L. 7437, emesso in data 26 giugno 1946 a favore dell'usciere giornaliero Olivetti Giuseppe, addetto alla Pretura di Frascati, sul capitolo 20 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1945-46.

Si avverte, allo scopo di dichiarare la nullità del titolo originale nei confronti dei terzi, che trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, si provvederà, a seguito di decreto della Direzione generale del tesoro, al rilascio di un duplicato del titolo medesimo.

(2634)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni ai decreti Ministeriali 21 gennaio 1948, riguardanti i concorsi a posti di segretario, di alunno d'ordine degli uffici e delle stazioni e a conduttore, riservati ai reduci, e proroga dei termini della presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi stessi, pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 65 in data 17 marzo 1948.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i decreti Ministeriali 21 gennaio 1948, numeri 5181, 5182, 5183 e 5184;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9798/12106.1.39/1.2.1 del 1° aprile 1948;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/202/139058 in data 5 aprile 1948 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali;

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta:

1. — Il secondo comma dell'art. 1 dei decreti Ministeriali 21 gennaio 1948, numeri 5181, 5182, 5183 e 5184 è annullato e sostituito come segue:

« Sono inoltre ammessi coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno. Sono altresì ammessi i cittadini italiani residenti nei territori della Libia, del-

l'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia anteriormente al 10 giugno 1940 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) trovandosi in Italia prima del 10 giugno 1940, siano stati impediti, da motivi inerenti allo stato di guerra, di rientrare nei territori di rispettiva residenza;

b) siano rimpatriati da quei territori per motivi inerenti allo stato di guerra, dopo il 10 giugno 1940;

c) siano impediti dal rientrare nei territori di residenza o siano costretti da questi a rimpatriare, per gli eventi derivati dalla guerra;

d) siano reduci da campi di concentramento, con le qualificazioni di prigionieri di guerra civili, internati od evacuati ».

2. — I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ammessi ai concorsi di cui trattasi alle stesse condizioni previste per i reduci di guerra.

3. — Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui ai decreti Ministeriali suindicati è prorogato sino al 1° settembre 1948.

Roma, addì 7 aprile 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Registro Uff. risc. ferrovie n. 7, *foglio n.* 155. — CASABURI

(2639)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1946, con il quale vennero nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi predetti;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso per la Borsa valori di Genova;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la sua formazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Genova:

1) De Marchi dott. Francesco, punti 79, agente di cambio in carica;
2) Grondona Raffaele, punti 75, agente di cambio in carica anni 6;
3) Ghio dott. Giacomo, punti 75, agente di cambio in carica anni 4;
4) Levi Enrico, punti 75, ex agente di cambio anni 15;
5) Baghino Ubaldo, punti 75, ex agente di cambio anni 10, ex combattente, croce di guerra;
6) Marchini Domingo, punti 74, ex agente di cambio anni 9, ex combattente;
7) Romanelli G. Battista, punti 74, ex agente di cambio anni 7;
8) Fabre Repetto Antonio, punti 74, rappresentante;
9) Gava Filippo, punti 73, rappresentante anni 33;
10) Galliano Pietro, punti 73, rappresentante anni 22, partigiano;
11) Pozzo Luigi, punti 72, rappresentante;
12) Rebuffo rag. Renato, punti 70, rappresentante, ex combattente, croce di guerra;
13) Barone Giov. Battista, punti 69, rappresentante anni 21;
14) Boero dott. Giov. Battista, punti 69, rappresentante anni 15, ex combattente;
15) Parodi Giovanni Silvio, punti 68, rappresentante anni 30;
16) Plebe Luigi, punti 68, rappresentante anni 21, ex combattente, croce di guerra;
17) Bozzo Paolo, punti 68, rappresentante anni 18, ex combattente;
18) Ferrari dott. Marcello, punti 68, rappresentante anni 16;
19) Murchio rag. Luigi, punti 68, rappresentante anni 13;
20) Del Fante Umberto, punti 67, rappresentante anni 20;
21) Olivari Tomaso, punti 67, rappresentante anni 17;
22) Cordano Vittorio, punti 66, rappresentante, ex combattente, croce di guerra;
23) Barboro Biagio, punti 64, rappresentante, ex combattente, croce di guerra;
24) Gabrielli dott. Armando, punti 63, rappresentante anni 8, ex combattente, croce di guerra al valor militare;
25) Saviane Libio, punti 63, rappresentante anni 7, ex combattente;
26) Ramella dott. Edoardo, punti 61, rappresentante anni 6, ex combattente;
27) Gambarotta Giovanni, punti 61, rappresentante anni 5;
28) Zuccarini rag. Eugenio, punti 60, rappresentante anni 14;
29) Caffarena dott. Ferdinando, punti 60, rappresentante anni 7, ex combattente;
30) Tomasinelli Giorgio, punti 59, rappresentante, ex combattente;
31) Di Negro Matteo, punti 58, rappresentante;
32) Barabino Paolo, punti 57, rappresentante anni 16;
33) Castello Angelo, punti 57, rappresentante anni 5, ex combattente, croce di guerra;
34) Bertoloni Mario, punti 55, rappresentante;
35) Sivori Mario, punti 54, commissionario;
36) Succio Orfeo, punti 51, ex combattente;
37) De Albertis Cesare, punti 50, commissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 161. — GRIMALDI

(2638)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.